

## Bonus merito, i criteri di assegnazione devono essere pubblici



di Fabrizio De Angelis, [La Tecnica della scuola](#), 7.2.2018

– Anche a distanza di mesi dall’assegnazione del bonus merito, proseguono le polemiche in merito ai criteri stabiliti per destinare le somme ai docenti “meritevoli”. In particolare alcuni insegnanti riferiscono di **non conoscere i criteri che hanno portato**

**all’individuazione dei vincitori**. Questo, se fosse vero, sarebbe molto grave, dato che i criteri di assegnazione devono essere pubblici.

Ricordiamo che il bonus merito dovrebbe entrare [nella contrattazione collettiva nazionale che i sindacati stanno portando avanti con l’Aran](#)

### I criteri devono essere pubblici!

A tal proposito, il Miur in una FAQ dal titolo “*Come dare trasparenza alle scelte e come pubblicare i dati sull’assegnazione del bonus?*”, spiega: “Per dare evidenza alle scelte e per promuovere un processo di condivisione risulta determinante, innanzi tutto, **pubblicare i criteri stabiliti dal Comitato**. Mentre in merito **alla pubblicazione dei premi per i singoli docenti**, mancando un’indicazione di riferimento specifica per la scuola, è opportuno fare riferimento **al D.Lgs.33/2013 come aggiornato da D.Lgs. 971/2016, in vigore dal 23 giugno 2016, all’art. 20, comma 1 e comma 2**, in cui si evidenzia che ‘le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti’.

### Nessun obbligo a pubblicare i nomi dei vincitori

Tuttavia, è bene ricordare, che i dirigenti scolastici **non sono tenuti a pubblicare i nomi degli assegnatari** ma solo i dati in forma aggregata: “Le pubbliche amministrazioni, prosegue la FAQ, **pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata**, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti”.

Ad ogni modo, sono moltissimi i casi in cui le scuole decidono di pubblicare nomi e cognomi dei docenti beneficiari del bonus merito, spinti da un eccesso di trasparenza probabilmente.

Ricordiamo infine che i criteri di assegnazione vengono individuati dal dirigente scolastico che deve attenersi però ai **criteri individuati da un comitato di valutazione composto da 3 insegnanti, 2 genitori e da un componente esterno selezionato dall'USR.**

**Chi è stato escluso dal bonus merito deve poter accedere agli atti**

Un altro punto su cui vale la pena soffermarsi è quello relativo agli esclusi dal bonus: infatti è bene sottolineare che **chiunque sia stato escluso dall'attribuzione ha il diritto di vedersi accolta la richiesta di accessi agli atti ai sensi della Legge 241/1990.**

Lo riporta un recente parere della Commissione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, evidenziando nel provvedimento che la mancata erogazione del bonus alla ricorrente, *conferisce a quest'ultima, una posizione di interesse qualificato all'ostensione dei documenti relativi a quanti (i docenti a tempo indeterminato) siano stati destinatari del bonus.*

Pertanto, negare l'accesso agli atti, dove sono presenti non l'interpretazione del Ds, bensì i criteri oggettivi di assegnazione, è decisamente illegittimo.

A sostegno di ciò c'è anche una sentenza interessante dal **Tar Lazio** che conferma quanto appena detto: Secondo il giudice amministrativo, *“l'istanza proposta dal ricorrente ha nella sostanza ad oggetto la documentazione relativa al procedimento di concessione del bonus, che costituisce documentazione ostensibile a chi vi abbia interesse ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990[..]”*